

REGOLAMENTO (CE) N. 1148/98 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1998

che recepisce nella normativa relativa al settore dello zucchero le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 2086/97 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2086/97 della Commissione, del 4 novembre 1997, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽³⁾ prevede modifiche della nomenclatura combinata, in particolare per taluni prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

considerando che taluni codici figuranti nei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1785/81 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽⁵⁾, e (CEE) n. 1010/86 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione ⁽⁷⁾, nonché nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1464/95 ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2136/95 ⁽⁹⁾, (CE) n. 1729/97 ⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 2670/81 ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 158/96 ⁽¹²⁾, (CEE) n. 825/75 ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88 ⁽¹⁴⁾, e (CEE) n. 1729/78 ⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1730/97 ⁽¹⁶⁾, non corrispondono più a quelli della nomenclatura combinata; che è quindi necessario adattare tali regolamenti;

considerando che è opportuno far coincidere la data di entrata in applicazione del presente regolamento con la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2086/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU L 312 del 14. 11. 1997, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽⁶⁾ GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.⁽⁷⁾ GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.⁽⁸⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 14.⁽⁹⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 19.⁽¹⁰⁾ GU L 243 del 5. 9. 1997, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14.⁽¹²⁾ GU L 24 del 31. 1. 1996, pag. 3.⁽¹³⁾ GU L 79 del 28. 3. 1975, pag. 17.⁽¹⁴⁾ GU L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.⁽¹⁵⁾ GU L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.⁽¹⁶⁾ GU L 243 del 5. 9. 1997, pag. 5.*Articolo 1*

1. Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue:

— all'articolo 1:

a) alla lettera d):

— il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95 e

— il codice 1702 90 90 è sostituito dal codice 1702 90 99;

b) alla lettera h):

— il codice ex 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 80.

2. Il regolamento (CEE) n. 1010/86 è modificato come segue:

— all'articolo 1:

— il codice ex 1702 60 90 è sostituito dal codice ex 1702 60 95 e

— il codice ex 1702 90 90 è sostituito dal codice ex 1702 90 99.

Articolo 2

1. Il regolamento (CE) n. 1464/95 è modificato come segue:

a) all'articolo 2, il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95;

b) all'articolo 8:

— alla lettera a), terzo trattino, il codice ex 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 80;

— alla lettera c):

— terzo trattino: il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95;

— quinto trattino: il codice ex 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 80.

2. Il regolamento (CE) n. 1729/97 è modificato come segue:

a) all'articolo 3, lettera a), il codice 1702 60 90 è sostituito dal codice 1702 60 95;